

R. G. 11121/14



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, composto dai magistrati:

Luigi Claudio - Presidente

Assunta Napoliello - Giudice

Antonia Salamida - Giudice relatore ed estensore

riunito in camera di consiglio per provvedere sul reclamo proposto in data 11.9.2014 da Poste Italiane s.p.a. avverso l'ordinanza cautelare ante causam emessa dal Giudice del Lavoro di Bari il 28.8.2014 con la quale veniva accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 26.6.2014 da

esaminati gli atti e uditi i procuratori delle parti;

osserva

La società odierna reclamante lamenta la erroneità della decisione del giudice di prime cure sotto diversi profili.

Le censure appaiono tutte infondate con conseguente rigetto del reclamo. Dall'esame dei documenti emerge che, se la società ha correttamente dato attuazione alla sentenza n. 895 del 31.01.2014 disponendo il ripristino del rapporto di lavoro con Poste Italiane s.p.a, ha tuttavia modificato la sede lavorativa del ricorrente disponendo la sua collocazione, presso altra struttura, individuata nel Comune di Provaglio D'Iseo, in provincia di Brescia.

La società ha così determinato il mutamento definitivo dell'unità produttiva e del luogo geografico d'adempimento della prestazione dovuta dal dipendente, e quindi il suo trasferimento: infatti, come precisato dalla Suprema Corte, "la nozione di trasferimento del lavoratore implica ordinariamente il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione... anche quando lo spostamento avvenga in

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'Q'.

un ambito geografico ristretto da una unità produttiva ad un'altra, intendendo per unità produttiva ogni articolazione autonoma dell'azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività dell'impresa medesima, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva aziendale" (Cass. n. 6117 del 22.3.2005; v. anche Cass. n. 5163 del 26.5.99; n. 11660 del 29/07/2003; n. 11103 del 15/05/2006). Del resto, l'attuazione di un trasferimento risulta, nella fattispecie, concordemente affermato dalle parti in causa (v. ricorso e memoria).

La società ha lamentato l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure delle ragioni tecniche, organizzative e produttive idonee a giustificare il trasferimento, anche in considerazione di quanto previsto dagli accordi collettivi del 29.7.2004 e del 30.9.2004.

La censura è sostanzialmente infondata.

Deve preliminarmente rilevarsi che, in tema di trasferimento del dipendente, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che il controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento datoriale, a norma dell'art. 2103 c.c., deve limitarsi all'accertamento della sussistenza delle "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" affermate dal datore di lavoro, di cui questi è tenuto a dimostrare la sussistenza, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva e salva l'applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., restando escluso che il controllo stesso possa essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata sancito dall'art. 41 della Costituzione (cfr. tra le tante, Cass. n. 6117 del 22/03/2005; Cass. n. 11597 del 2003; Cass. n. 17786 del 2002; Cass. n. 11624 del 2002).

Nel caso di specie le ragioni del trasferimento del _____ sono state così precisate dalla società nella lettera indirizzata al dipendente: "...le confermiamo che non risultano posti disponibili presso il comune di Bari, attesa la condizione di "eccedenarietà" del predetto comune ai sensi degli accordi sindacali del 29.7.2004 e del 30.9.2004" (lettera del 24.03.2014).

La parte datoriale ha pertanto effettuato il trasferimento sulla base della dedotta impossibilità di impiego del lavoratore, in relazione alla condizione di "eccedenarietà" del Comune di Bari.

Tale condizione risulta definita dall'accordo del 29.7.2004 (menzionato nelle missive) nel contesto del quale le parti sociali hanno individuato, "al fine di garantire la copertura del servizio di recapito" ed una equilibrata distribuzione di risorse sul territorio nazionale, "...le esigenze di carattere strutturale pari ad una copertura minima del 106% ed una massima del 109%", stabilendo che tale copertura fosse mantenuta attraverso "azioni di riequilibrio territoriale", o in via secondaria con "l'immissione di personale non flessibile" (art. 1). In relazione poi agli "effetti delle riammissioni in servizio di personale già assunto a tempo determinato", è stato previsto che "1) le risorse riammesse in servizio con provvedimento giudiziale verranno inserite nella struttura presso la quale la parte ricorrente ha lavorato in esecuzione del contratto a termine oggetto del provvedimento. 2) L'azienda verificherà al momento della riammissione se tale struttura risulti nell'elenco di quelle eccedentarie sulla base dei criteri condivisi tra le parti e sotto riportati. 3) In particolare, in relazione al punto precedente, le Parti si danno atto che risultano eccedentarie le strutture di recapito (Uffici di recapito ed Uffici Postali con servizio di recapito) ubicate nei comuni ove la percentuale di personale stabile operante sulle zone di recapito sia superiore al 109%. L'azienda fornirà alle OO.SS. Nazionali e Regionali l'elenco di tali comuni aggiornato con cadenza mensile. 4) Qualora la risorsa risulti riammessa in servizio in uno dei Comuni di cui al punto precedente, l'Azienda procederà al trasferimento della stessa in altre strutture ubicate in Comuni non presenti nell'elenco. In tal senso verrà data priorità di assegnazione verso Comuni collocati in sequenza: a) nella medesima provincia; b) nella medesima regione; c) nelle regioni limitrofe; d) nelle altre regioni."

Se quindi, in base alla disciplina collettiva richiamata, il trasferimento del lavoratore riammesso in servizio in esecuzione di provvedimento giudiziale risulta in astratto giustificato qualora la struttura di recapito di destinazione (ossia quella in cui aveva lavorato in forza del contratto a termine oggetto della sentenza) sia qualificata come "eccedentaria", in

quanto avente alla dipendenze personale "stabile" in misura superiore al 109%, deve tuttavia osservarsi che, nella fattispecie in esame, la parte convenuta non ha adeguatamente allegato e dimostrato l'esistenza dell'affermata situazione di "eccedenza" del Comune di Bari.

La società si è, infatti, limitata a dedurre che nella rilevazione delle coperture degli uffici effettuata all'atto di riammissione in servizio alla data del marzo 2014, risultavano eccedentari gli uffici della provincia di Bari, della provincia BAT, Foggia, Brindisi, Lecce, Taranto, Matera, Potenza, Campobasso, Isernia (all.11 fasc. Poste fase cautelare).

Deve rilevarsi che tale allegazione si prospetta evidentemente insufficiente, atteso che la società non ha esplicitato quali siano stati i criteri di determinazione del requisito in esame, nulla avendo specificamente dedotto sui dati utilizzati, e quindi sul numero dei dipendenti considerati nel calcolo del personale del comune, delle fonti di provenienza delle informazioni elaborate, e delle modalità di valutazione utilizzate, sì da rendere di fatto impossibile la verifica dell'effettiva esistenza, nella fattispecie, della dedotta condizione di legittimità del trasferimento.

D'altronde (anche a voler per un momento prescindere dalla evidente irrilevanza probatoria del documento allegato, proveniente dalla stessa parte convenuta), tale carenza deduttiva non risulta colmata dal contenuto dell'elenco prodotto, privo di qualsiasi riferimento agli elementi conoscitivi menzionati, e quindi ai dati immessi, alle modalità di acquisizione ed elaborazione degli stessi, indispensabili per controllare la correttezza delle risultanze ivi riportate.

Dall'evidenziata genericità di allegazione discende peraltro l'impossibilità di acquisire informazioni utili al riguardo dai soggetti indicati nella memoria di primo grado, che non possono evidentemente essere chiamati a confermare circostanze generiche di carattere valutativo, laddove invece l'azienda avrebbe ben potuto spiegare gli elementi fattuali sopra indicati, al fine di consentirne la necessaria verifica in sede giudiziale.

Va inoltre rilevata la medesima carenza in merito all'esplicazione dei criteri utilizzati dalla società nella fase di individuazione della nuova sede di destinazione. L'accordo del 29.7.2004 ha stabilito dei criteri "esterni",

prevedendo al riguardo che verrà data priorità di assegnazione verso Comuni collocati in sequenza: a) nella medesima provincia; b) nella medesima regione; c) nelle regioni li-mitrofe; d) nelle altre regioni.

Tuttavia, neppure in ordine all'osservanza di tali principi la società Poste Italiane ha effettuato specifiche deduzioni, ancora una volta richiamando il medesimo documento già menzionato, dal quale (a prescindere dalla già evidenziata irrilevanza probatoria) non emerge alcun dato positivo che indichi l'incapienza di tutte le possibili sedi collocate tra quella di Bari e quella individuata di Provaglio d'Iseo, comune sito in provincia di Brescia.


Non è dato riscontrare quale sia la disponibilità totale delle sedi, quale quella per singole province e, di seguito, all'interno di ciascuna provincia, e poi della Regione Puglia e, via via, delle regioni confinanti e limitrofe. Anche in tal caso non sono state quindi offerte informazioni utili al controllo giudiziale della correttezza del metodo utilizzato.

In ragione della rilevata assenza di allegazioni e prova concernenti il motivo giustificativo del trasferimento del lavoratore, non possono ritenersi sussistenti, nello specifico, le ragioni previste dalla disciplina collettiva – e, in particolare, dall'accordo collettivo del 27.9.2004 – né comunque altre ragioni tecniche, organizzative e produttive idonee a fondare il trasferimento, che si prospetta quindi illegittimo; pertanto, alla luce delle esposte considerazioni, che rendono superflua ogni altra valutazione in merito alle argomentazioni delle parti, deve dirsi sussistente, nel caso di specie, il requisito del cd. *fumus boni juris* in ordine alla pretesa fatta valere.

A conclusioni analoghe, con riguardo a fattispecie assimilabile alla presente, è pervenuto il collegio del reclamo Sezione Lavoro del Tribunale di Bari nella camera di consiglio del 10.07.2014.

Contesta, inoltre, la società ricorrente la sussistenza ed in ogni caso la specifica mancata allegazione da parte del lavoratore *periculum in mora*.

Secondo quanto previsto dall'art. 700 c.p.c., costituisce requisito di ammissibilità della domanda di provvedimento atipico d'urgenza anche il "fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio



imminente e irreparabile". Tale condizione evidentemente non si identifica, sic et simpliciter, con il danno derivante dal provvedimento datoriale, ossia, nella fattispecie, con il danno inerente al trasferimento in sé considerato, ma è dato soltanto dal pregiudizio che può derivare al lavoratore dall'attesa della decisione di merito; pertanto spetta a colui che promuove il giudizio cautelare allegare e provare che il protrarsi della situazione ritenuta antigiuridica possa arrecargli danni gravi, non ristorabili neppure successivamente. Ne consegue che l'esistenza del requisito in esame deve essere verificata in concreto in relazione all'effettiva situazione socio-economica del lavoratore, sul quale incombe l'onere di allegazioni concrete e puntuali sulle circostanze di fatto dalle quali possa desumersi il concreto rischio che, nel tempo occorrente per l'espletamento del processo di merito, la sua professionalità venga a depauperarsi, ovvero che siano perse o possano perdersi concrete occasioni di progressione di carriera, o ne venga compromessa la situazione personale e familiare, o il suo equilibrio psicofisico, oppure limitata la possibilità di affrontare spese necessarie e indilazionabili per l'abitazione, per cure mediche, per il pagamento di mutui, così da integrare un pregiudizio irreparabile (v. al riguardo, tra le molte altre, ordinanze del 4.10.1996, 18.05.2000, 2.11.2005 del Tribunale di Roma- Sezione Lavoro).

In relazione a tale aspetto, concordemente con quanto dedotto dal giudice di prime cure, il provvedimento datoriale si prospetta indubbiamente idoneo a recare un grave pregiudizio alla vita familiare della ricorrente, atteso che il significativo allontanamento della sede lavorativa rispetto al luogo di residenza non può che determinare un radicale mutamento delle condizioni personali e dell'organizzazione del nucleo familiare.

Parte ricorrente - invalido civile nella misura dell'80 % - ha infatti dedotto e adeguatamente provato (ai fini della valutazione sommaria propria di questa sede) di risiedere nel comune di Bari unitamente ai genitori anziani che assiste, in quanto portatori di gravi patologie che comportano una invalidità civile del 100%, così come risultante dalla documentazione prodotta: in ragione di tali circostanze, in assenza di specifiche contestazioni tanto in sede di prima fase cautelare, quanto in sede di



reclamo ove nessun elemento di novità veniva dedotto sul punto, è evidente che il trasferimento a molti chilometri di distanza dal posto ove si è deciso di stabilire il luogo abituale di vita, non solo si manifesta estremamente gravoso - sia sotto il profilo economico che organizzativo - ma, attesa la peculiare situazione familiare, appare idoneo a determinare gravi ripercussioni in termini di repentino sconvolgimento dei delicati equilibri ormai consolidatisi (trattasi, si ribadisce, di un lavoratore che portatore in prima persona di un grado non trascurabile di invalidità civile, presta altresì assistenza a genitori anziani e gravemente invalidi per i quali la vicinanza del figlio rappresenta punto di riferimento tale da ritenere ragionevole la irreversibilità del danno che deriverebbe dal repentino e sostanziale mutamento logistico della situazione).

Alla luce di quanto esposto, il reclamo va rigettato con conseguente conferma del provvedimento impugnato.

Le spese di questa fase seguono la soccombenza.

Va, altresì, dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 co. 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ai sensi del quale *“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”*.

Il successivo co. 18 art. 1 della richiamata legge di stabilità 2013 prevede che *“Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”*, dunque a decorrere dal 31.01.13; ne consegue che la presente impugnazione è soggetta alla citata disciplina, sicché l'inammissibilità della stessa determina (dal momento del deposito del presente provvedimento) l'insorgenza dell'obbligo di pagamento dell'ulteriore importo per contributo unificato.

P . Q . M .

Visti gli artt 669 bis e ss. e l'art. 700 c.p.c., rigetta il reclamo proposto da POSTE ITALIANE s.p.a. proposto in data 11.9.2014 avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari del 28.8.2014.

Condanna il reclamante al pagamento, in favore del reclamato, delle spese di questa fase del giudizio, che liquida in complessive € 2.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario al 10%, iva e cap come per legge. dichiara la sussistenza in specie dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002 in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata. Si comunichi.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 16.10.2014.

Bari, 16.10.2014

Il Presidente
dott. Luigi Claudio

Il Giudice Relatore
dott.ssa Antonia Salamida

Deposito in Cancelleria
Bari
il Cancelliere
SABELINE MILET